

SENTENZA SU RICORSO N. 5/2023-2024 PROPOSTO DALLA ASD SANFRU BASKET AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 6.12.2023 DEL GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE N. 50.

visto il reclamo proposto dalla ASD SANFRU BASKET avverso il provvedimento di cui al comunicato ufficiale N. 50 DEL 6.12.2023 del Giudice Sportivo Provinciale N. 50, con cui è stata comminata la sanzione dello 0- 20 nella partita fra Sanfru Basket e Gruppo Gimoka Groane per posizione irregolare dell'allenatore della Sanfru.

La reclamante, con comunicazione del 7 dicembre 2023, ha proposto reclamo.

La Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 20 dicembre 2023 ore 14.30.

In tale udienza è comparso personalmente il Presidente della Reclamante, sig. Giorgio Flego, assistito dall'Avv. Luca Cucci.

La reclamante si è riportata al reclamo e ha altresì depositato in udienza delle note difensive che sono state acquisite agli atti.

L'impugnazione verte esclusivamente su una questione in diritto e, più precisamente, sulla circostanza che le DOA 2023 – 2024 all'art. 6.2.6. prevedono per i campionati nazionali dilettantistici, in casi del tutto eccezionali e soltanto per una gara durante la stagione sportiva, la possibilità per gli Assistenti Allenatori che non siano in possesso della qualifica richiesta di ricoprire il ruolo di capo allenatore.

Per contro, le DOAR nulla dicono al riguardo.

La reclamante sostiene che le DOAR fonte di diritto inferiore non possano derogare le DOA, fonte gerarchica superiore e che, in assenza di una previsione e, quindi, di un "vuoto normativo", si debbano applicare le disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

La Corte non condivide tale tesi giuridica svolta dalla reclamante.

Infatti, a parere della Corte, la disposizione di cui all'art. 6.2.6. delle DOA è una norma che disciplina un'eccezione ad una regola generale e cioè che il capo allenatore deve essere in possesso della necessaria abilitazione.

Le norme eccezionali in quanto tali non possono essere suscettibili di interpretazione analogica.

L'eccezione prevista all'art. 6.2.6 delle DOA si riferisce solo ed esclusivamente ai **campionati nazionali dilettantistici** e non ad altri campionati.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla reclamante, la mancanza di tale disposizione nelle DOAR non costituisce alcun vuoto normativo, bensì esprime una precisa volontà di non estendere anche ai campionati regionali l'eccezione prevista solo ed esclusivamente a beneficio delle competizioni nazionali dilettantistiche.

Infine, pur prendendo atto delle improvvise e non prevedibili circostanze che hanno determinato l'assenza dell'allenatore capo della ASD Sanfru, sig. Gianluca Maderloni, anche volendo considerare che la reclamante sarebbe stata indotta all'errore dal suggerimento dato dall'ufficiale di campo, la Corte ritiene che la mancata conoscenza del regolamento costituisca un errore inescusabile.

La Corte ritiene, altresì, che la buona fede della reclamante -peraltro pacifica e non controversa- non possa valere come esimente.

Ciò premesso, l'impugnazione si appalesa infondata e, quindi, e deve esser rigettata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma integralmente il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di 1°, disponendo l'incameramento del 100% del contributo a carico della Società Reclamante.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.